

RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI NELL'INCONTRO CON I CONSULENTI FISCALI

1. D. Acquistando un pc all in one (dove lo schermo all'interno presenta il processore del pc) si rientra automaticamente nel primo ambito con id dispositivo A2 (Hardware perché è un pc) e A5 (monitor pc minimo 21 pollici)? Se sì, bisogna sommare i due costi unitari (589,50+268,5=858 per ogni pc all in one) ?

R. NO, l'acquisto finanziabile è quello di un monitor (A5), separato da un computer (A2). Nel caso di acquisto di un pc portatile o altro dispositivo con monitor integrato, sarà agevolato unicamente l'investimento sub A2. Potrà essere finanziato l'acquisto di un eventuale secondo monitor separato.

2. D. Argomento: farmacia dei servizi: le farmacie rurali per la maggior parte svolgono l'attività in locali medio piccoli come potrebbero sviluppare questi servizi se non in locali diversi e distanti. sembra non ci siano risposte adeguate e sicure che convincono molto farmacisti rurali a effettuare questi investimenti. L'unica sentenza è stata quella dell' Emilia Romagna...molto discussa fra l'altro.

R. La disposizione del decreto "Riaperture", recentemente convertito in legge, ricomprende definitivamente nell'ambito della farmacia dei servizi vaccinazioni contro Covid-19 e influenza e specifica che tali prestazioni sanitarie andranno effettuate «in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza». Pertanto, ora, anche la normativa - e non solo la giurisprudenza - consente l'effettuazione dei servizi in "aree, locali e strutture, anche esterne" alla farmacia.

3. D. L'ho erroneamente inviata incompleta. Posso chiedere che venga riaperta la domanda o deve essere annullata e iniziare da capo?

R (dell'Agenzia). Il titolare che abbia già trasmesso la domanda, può richiedere tramite PEC la cancellazione della stessa e, successivamente all'avvenuta cancellazione, procedere all'invio di una nuova domanda ma perdendo la priorità acquisita con il primo invio. Rispetto alle domande inviate e non oggetto di successiva cancellazione, il titolare della farmacia potrà modificare o integrare la domanda già inviata, al fine colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere, soltanto nella fase istruttoria prodromica all'emanazione del decreto di ammissione del contributo, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

4. D. ORAMAI QUASI TUTTI I PHARMASHOP E DISTRIBUTORI AUTOMATICI VENGONO PRESENTATI COME BENI INDUSTRIA 4.0. IN QUESTO CASO SE CERTIFICATI DA PRODUTTORE E INTERCONNESSI POSSONO AVERE DIRITTO A CREDITO IMPOSTA 40%?

R. Premesso che il distributore automatico esterno non rientra tra i beni finanziabili con le risorse derivanti dal PNRR, per quanto riguarda il credito d'imposta "Industria 4.0", va fatto riferimento all'allegato A alla legge 232/2016 ed ai beni ivi previsti, fatto salvo che non risulti una interconnessione con la logistica interna della farmacia, analogamente al magazzino automatizzato.

5. D. Buonasera, per quanto riguarda il primo ambito il punto a10 inteso come impianto per automazione magazzino un distributore di farmaci esterno rientra nella voce a10?

R. NO, il distributore automatico esterno non è riconducibile ai beni e ai servizi analiticamente descritti negli allegati al bando dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

6. D. In Sardegna ci sono difficoltà per ottenere La certificazione/attestazione oltre al fatto che il sussidio è fermo da tempo. Va bene certificazione rilasciata dal Sindaco?

R. SI l'Agenzia ha precisato che le farmacie rurali possono presentare domanda di concessione se posseggono i requisiti per la qualificazione come farmacia rurale sussidiata - ancorché non abbiano ricevuto il sussidio - mediante: - Certificazione/attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale sussidiata; ovvero, in alternativa, - Attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL).

7. D. Acquisto effettuato sul web e documentato con fattura internazionale cartacea (non inviata tramite codice univoco) va bene?

R. Il bene va acquisito in proprietà, come risulta da fattura e bolletta doganale di importazione, a prescindere dalle modalità di acquisto.

8. D. Acquistando un pc all in one (dove lo schermo all'interno presenta il processore del pc) si rientra automaticamente nel primo ambito con id dispositivo A2 (Hardware perchè è un pc) e A5 (monitor pc minimo 21 pollici)? Se si', bisogna sommare i due costi unitari (589,50+268,5=858 per ogni pc all in one) ? Inoltre per acquisto frigorifero, visto che la finalità è l'ampliamento spazio stoccaggio farmaci a temperatura controllata, devo mantenere funzionante anche il frigo attualmente presente (e quindi non sostituirlo)?

R. Come già chiarito al punto 1, l'acquisto finanziabile è quello di un monitor (A5), separato da un computer (A2). Nel caso di acquisto di un pc portatile, sarà agevolato unicamente l'investimento sub A2. Per quanto concerne il frigorifero, è possibile mantenere in funzione quello presente, affiancando ad esso un frigorifero, avente funzioni similari o superiori a quelle indicate nell'allegato 1 al bando, per il quale è possibile ottenere il finanziamento. Tuttavia è anche possibile sostituire il frigorifero già in uso.

9. D. Buonasera, nel primo ambito alle lettere A2 e A5 sono inclusi tra i beni obbligatori l'hardware (A2) ed il monitor (A5), qualora io acquisti un portatile avente entrambi i requisiti (hardware con un certo processore etc + monitor da 21 pollici), soddisferei entrambi i requisiti obbligatori ed avrei quindi diritto ad entrambi i contributi? Grazie

R. L'acquisto finanziabile è quello di un monitor (A5), separato da un computer (A2). Nel caso di acquisto di un pc portatile, sarà agevolato unicamente l'investimento sub A2. Si valuti eventualmente la possibilità di aderire al secondo ambito per il dispositivo B5.

10. D. Ma quindi quando possiamo re-inoltrare la domanda se non riceviamo la riapertura?

R. Per ripresentare la domanda è opportuno attendere la comunicazione via pec dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che prende atto della richiesta di cancellazione di quella presentata.

11. Fatta istanza di annullamento, occorre aspettare risposta o possiamo procedere nel presentare nuova domanda? Grazie

R. Per ripresentare la domanda è opportuno attendere la comunicazione via pec dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che prende atto della richiesta di cancellazione di quella presentata.

12. D. La domanda di adesione al bando è vincolante?

R. Sì, ma è sempre possibile procedere alla cancellazione della stessa prima del suo accoglimento da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Inoltre, sarebbe anche possibile non procedere con l'invio della documentazione dopo l'eventuale accettazione dal parte dell'Agenzia della Coesione Territoriale.

13. D. L'annullamento della domanda deve partire dalla PEC della farmacia?

R. Il titolare che abbia già trasmesso la domanda, può richiedere tramite PEC la cancellazione della stessa e successivamente all'avvenuta cancellazione, procedere all'invio di una nuova domanda ma perdendo la priorità acquisita con il primo invio.(risposta dell'Agenzia).

14. D. Se ho una macchina analizzatore di sangue acquistata circa 12 anni fa e revisionata recentemente posso fleggere che ho già il bene e non richiedo il contributo, giusto?

R. Sì, l'apparecchiatura obbligatoria che dev'essere posseduta della farmacia può anche essere stata acquisita precedentemente e per essa è possibile non richiedere il finanziamento. Pertanto, va flaggato il possesso del bene, ma non va fleggata la richiesta di finanziamento.

15. D. azienda ha venduto a farmacie software etichette elettroniche ed hardware interconnessi dicendo che sono 4.0, vi risulta? grazie anche se non pnrr

R. Per quanto riguarda il credito d'imposta "Industria 4.0", va fatto riferimento all'allegato A alla legge 232/2016 ed ai beni ivi previsti, fatto salvo che non risulti una interconnessione con la logistica interna della farmacia, analogamente al magazzino automatizzato. Tuttavia non è bene oggetto dell'Avviso pubblico in questione.

16. D. Una farmacia ha acquistato a fine 2020 un monitor da 19 pollici. il requisito del minimo 21 pollici è obbligatorio o potrebbe rientrare?

R. NO, perché il dispositivo deve soddisfare le caratteristiche minime indicate nell'Allegato 1 e, in tale sede, viene indicato un monitor di 21 pollici. Proprio a tale proposito e, a sostegno di quanto precede, si segnala che l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha precisato che "La farmacia può anche ricorrere a dispositivi con caratteristiche diverse a quelle indicate nell'allegato 1 dell'Avviso, purché gli stessi abbiano funzioni simili o superiori a quelle indicate nel medesimo allegato"

17. Ai fini del cumulo, la circ. MEF n. 33 del 2021 precisa che "il medesimo costo non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche". Se il credito industria 4.0 (pari al 40%) è calcolato sul 100% del costo, spetta ugualmente il contributo PNRR (calcolato sui 2/3 del rimanente 60% "scoperto" dal credito d'imposta)?

R. Sì, ma nella misura di 2/3 del costo standard nei limiti della concorrenza del 100% del prezzo di fattura. La circolare della Ragioneria dello Stato n. 33/2021 ha chiarito che non è ammesso il "doppio finanziamento" dei medesimi costi, mentre è consentito il "cumulo", che si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: «*Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione*». È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).

Normalmente, in caso di cumulo di agevolazioni, si procede al calcolo del secondo aiuto sulla quota al netto del primo. Ad esempio, se un finanziamento copre il 40% di un investimento di 100, ed un altro investimento copre il 20% della medesima tipologia di investimento, il secondo aiuto si calcola sul costo al netto del primo finanziamento. Nell'esempio si avrà che l'investimento residuo è $100 - 40$ (primo finanziamento) = 60, su cui calcolare la quota finanziata di $60 \times 20\% = 12$.

Il finanziamento PNRR alle rurali per la telemedicina si basa però sul costo *standard*, e non sul costo effettivo (anche se questo è inferiore al costo standard). Pertanto tale agevolazione spetta a prescindere da quanto sia stato effettivamente pagato il bene compreso nel progetto agevolato. Vale tuttavia il limite complessivo al *cumulo*, per cui l'aiuto non può eccedere il costo.

Si ritiene pertanto che la soluzione più ragionevole sia la seguente:

- se si attiva il finanziamento PNRR su beni che sono stati già oggetto di altre agevolazioni per importo inferiore al 100%, si ha diritto ad ottenere il contributo PNRR pari ai 2/3 del costo *standard*. L'unico vincolo è che l'agevolazione già goduta, sommata al finanziamento PNRR, non superi il 100% del costo. Poiché non vi è modo di indicare *ex ante* in sede di richiesta del finanziamento quali agevolazioni siano state già godute, se al momento in cui riceverà il finanziamento PNRR la farmacia si accorgerà che la somma dei due benefici supera il totale dell'investimento potrà avvalersi del ravvedimento operoso, per restituire la sola quota-parte del credito di imposta già precedentemente goduto che, sommata al finanziamento PNRR, eccedesse il 100%;

- se si attiva il finanziamento PNRR su beni che sono stati già oggetto di altre agevolazioni per un importo pari al 100% del costo sostenuto si ha la certezza che il cumulo degli aiuti supererà il limite dell'investimento totale. Pertanto in tal caso è consigliabile soprassedere;
- se si attiva il finanziamento PNRR su beni per i quali, contestualmente o successivamente, viene richiesta un'altra agevolazione statale (ad esempio una di quelle illustrate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 maggio 2022), il credito di imposta dovrà essere calcolato sul costo effettivo dell'investimento, pari al costo sostenuto meno i due terzi del costo standard riconosciuto dal bando PNRR.

18. Avrei bisogno di chiarimenti in merito alla formazione obbligatoria richiesta.

R. devono essere seguiti corsi di formazione secondo le caratteristiche descritte in ogni ambito; sono già state avanzate offerte ad hoc da parte di più soggetti. n.d.r.: al momento dell'invio della presente, sono state pubblicate tre offerte di corsi ad hoc

19. Nel caso in cui, per una tipologia di bene è previsto un numero massimo di pezzi acquisibili (come n. pezzi 10 per le cassettiere), posso acquistarne solo 2 o 3, avendone già alcune in azienda? E come viene determinato il contributo se quelle già in mio possesso sono state acquistate a marzo 2021? Grazie

R. Sì. Nel limite di 10 cassettiere, si dovrebbe chiedere rimborso per un numero di cassettiere pari alla somma di quelle acquistate a marzo 2021 e quelle nuove (a posteriori, si dovrà rendere la documentazione contabile per i due acquisti)

20. È possibile avere un elenco dettagliato delle spese ammissibili? Grazie

R. sono solo quelle relative ai dispositivi presenti nell'avviso e nell'apposito allegato. n.d.r.: Si veda allegato 5 alla presente

21. La risposta positiva data dall'agenzia della coesione in merito al conferimento della farmacia in società è valida anche per il farmacista che trasferisce la farmacia al figlio?

R. Il chiarimento al quesito n.8 del 10 marzo u.s. recita: Nel caso di semplice variazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da Srl a SpA o da DI a Società), o di cambiamento nella denominazione, la farmacia conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, rimanendo invariati i dati societari a rilevanza fiscale e giuridico-amministrativa. In tal caso sarà necessario quindi procedere con previa comunicazione all'Amministrazione.

Il chiarimento n. 8 non si caratterizza per particolare esattezza giuridica: si parla di «*stessa realtà economico-giuridica*» perché rimarrebbero «*invariati i dati societari a rilevanza fiscale e giuridico-amministrativa*». Tuttavia nell'esempio fatto dal chiarimento (passaggio da ditta individuale a società) non rimane né il medesimo codice fiscale, né il medesimo soggetto giuridico. È pertanto difficile "interpretare" il senso di un chiarimento di per sé tecnicamente impreciso.

Si ritiene che la possibilità di considerare immutata la « *realtà economico-giuridica* » sia da intendersi applicabile anche alla fattispecie di questo quesito, quantomeno entro i limiti entro cui le istruzioni alla dichiarazione IVA ed alla dichiarazione dei Sostituti di imposta considerino l'operazione una « *trasformazione sostanziale soggettiva che abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa* » con connessa continuità della posizione IVA, e sia prevista anche una continuità dei valori fiscali ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio art. 58 ed art. 176 TUIR).

22. Nei chiarimenti del 10 marzo, viene specificato (al quesito 4) che non si dovranno produrre i giustificati di spesa (es. fatture) essendo che il contributo è parametrato al costo standard. In sede di rendicontazione quindi che documenti si dovranno produrre?

R. Si dovranno presentare le fatture insieme alla dichiarazione di fine progetto

23. Vorrei sapere se una fattura con descrizione generica di fornitura di arredamento, a cui è allegato il preventivo dettagliato, potrebbe essere motivo di esclusione

R. Sì. L'Agenzia per la Coesione Territoriale deve poter risalire all'effettiva acquisizione del bene. Servirebbe almeno il DDT, da cui si evinca la descrizione del dispositivo oggetto della richiesta di contributo, o l'ordine / contratto di fornitura contenente l'elenco dettagliato dei beni oggetto di cessione. Si ricorda che a fini fiscali le fatture con descrizione assolutamente generica che, in caso di controlli, non consenta la ricostruzione di « *natura, qualità e quantità* » dei beni oggetto di fornitura non rispettano i requisiti richiesti per la dimostrazione del costo e della sua inerenza.

24. Il contributo PNRR è tassato?

R. È stato formulato un apposito interpello in tal senso all'Agenzia delle Entrate di cui si attendono i riscontri.

25. Ci sono novità con riferimento ai corsi di formazione per rispettare i requisiti di cui all'allegato 1? Ci era stato detto che sarebbero stati avviati dei corsi dall'università di Torino, da quella di Pisa e dalla fondazione Cannavò.

R. Ora sono stati resi disponibili tutti i corsi annunciati.

26. Ci sono novità con riferimento ai corsi di formazione per rispettare i requisiti di cui all'allegato 1? Ci era stato detto che sarebbero stati avviati dei corsi dall'università di Torino, da quella di Pisa e dalla fondazione Cannavò.

R. vedi quesito precedente

27. Esempio per la cumulabilità PNRR e 4.0 Frigorifero acquistato per €2.000,00 La farmacia ha beneficiato del credito 4.0 pari al 50% del costo (€ 1.000) Nel primo ambito per il frigorifero in questione è riconosciuto un contributo per € 1.590 Sommando il credito 4.0 e il PNRR si supera la spesa (€ 2.590) Come si può procedere?

R. Il contributo pieno per il frigorifero è in realtà di euro 1.060, ossia 2/3 di 1.590. Bisognerà tuttavia evitare di godere di un contributo superiore al 100% dell'investimento, come meglio illustrato al quesito n. 17. Anche su tale questione è stata interpellata l'Agenzia delle Entrate. Per la cumulabilità si rinvia alla risposta alla domanda n. 17, ivi compresa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso

28. La revoca del 100% del contributo va intesa complessivamente o per singole aree di intervento?

R. va intesa complessivamente

29. Nella relazione è stato fatto riferimento ad una difficoltà relativa alla Regione Marche (si parlava di riconoscimento della ruralità delle farmacie). Può tornare sul concetto e chiarirlo ulteriormente?

R. La Regione Marche non riconosce il requisito di farmacia rurale sussidiata a farmacie uniche che operano in comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, ma collocate in centri abitati con popolazione inferiore, topograficamente separati dalla restante parte del comune e con discontinuità nell'abitato; condizione invece ormai riconosciuta da consolidata giurisprudenza.

30. Quesito su spese sostenute da ditta individuale post 01.02.2020 e domanda di rimborso effettuata da società costituita nel 2021.

R. Verificare se applicabile caso di cui al quesito n. 21 (ex 8 dell'ACT)

31. Il contributo è da considerare un Contributo in conto impianti e quindi concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES ed IRAP, oppure all'interno della norma istitutiva, ma da una prima lettura non sembrerebbe poterlo rilevare, è stato previsto che non concorra alla formazione di detta base imponibile?

R. È stato formulato un apposito interpello in tal senso all'Agenzia delle Entrate di cui si attendono i riscontri.

32. Acquistando un magazzino supponiamo che la farmacia spenda 90.000 euro, fruisca di un credito d'imposta del 40%, quindi euro 36.000 e richieda il contributo del Bando per euro 39.333. Per non superare il costo d'acquisto di 90.000 euro devo conteggiare solo queste due agevolazioni o anche il risparmio d'imposta derivante dalla deduzione degli ammortamenti? Perché se l'impresa fosse una Srl risparmierebbe anche tra IRES e IRAP oltre 25.000 euro e sommando il valore delle agevolazioni al risparmio d'imposte si va oltre i 100.000 euro....

Si rinvia alla risposta n. 17. n.d.r.: Su tale questione è stata interpellata l'Agenzia delle Entrate

33. Sempre sul tema cumuli di contributi: se un dispositivo di telemedicina ha già fruito del credito d'imposta al 50% acquistato nell'anno 2021, può beneficiare del contributo dei 2/3 solo sul restante 50%?

Si rinvia alla risposta n. 17: Su tale questione è stata interpellata l'Agenzia delle Entrate. Il contributo PNRR viene comunque erogato nel misura di 2/3 del costo standard e non di parti di un costo reale.

34. Si conferma che è possibile effettuare gli investimenti di un SOLO ambito e non si è obbligati ad effettuare anche gli altri due ambiti?

R. Sì

35. Qualora non si dovesse rispettare il termine indicato come fine progetto, sarà possibile rideterminarlo e come?

R. Sì: è possibile richiedere una proroga

36. Si chiede un chiarimento sulla possibilità di utilizzare il leasing, poiché una delle forme di finanziamento preferite è il leasing finanziario che potrebbe coprire tutti gli investimenti per tutti gli ambiti.

R. Al momento non è ammesso; stiamo chiedendo all'Agenzia per la Coesione territoriale una possibile revisione di chiarimento già espresso.

37. In relazione al quesito 6 dei chiarimenti forniti il 10 marzo, viene specificato che il contributo è parametrato ai 2/3 del *costo standard* e non del costo effettivamente sostenuto. L'esempio riporta che quindi è ammissibile spendere soli 200 euro per un monitor a fronte di un costo standard di € 268,50. Questo significa che si può spendere di meno rispetto al costo standard senza limiti? In un incontro tenutosi a febbraio l'indicazione data era di non scostarsi di più del 10% del costo standard (nel caso si spendesse meno)

R. È possibile discostarsi dal *costo standard* in aumento o in diminuzione, purché siano rispettate le caratteristiche descritte nell'avviso. Il contributo sarà comunque pari ai 2/3 del costo standard, ma non potrà essere superiore al 100% del costo effettivo di acquisto.

38. L'ammortamento dei beni viene effettuato su un importo al netto del contributo ricevuto (il contributo riduce il costo di acquisto del bene oggetto di ammortamento)?

R. Il contributo è qualificabile come «*contributo in conto impianti*». Pertanto sulla base del principio contabile OIC 16 (§ 87 – 88) si applicano le seguenti regole:

«87. I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i

contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

88. I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";

b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo».

Tali regole valgono anche per le farmacie che non redigono il bilancio secondo le norme delle società di capitali: è consentito tanto iscrivere il cespite al valore contabile al netto del contributo, e ammortizzare solo tale valore netto; quanto iscrivere il valore lordo tra i cespiti, calcolare gli ammortamenti sul lordo e "spalmare" il contributo lungo l'arco del piano di ammortamento mediante la tecnica dei risconti.

39. Nella Regione Marche c'è la difficoltà dell'individuazione della farmacia sussidiata. A chi rivolgersi per la certificazione??

R. La difficoltà riguarda solo le farmacie uniche che operano in comuni con popolazione maggiore di 3.000 abitanti, ma che hanno sede in una frazione, località etc. distinta dal resto del centro abitato; si veda quesito n. 13. Federfarma ha predisposto un fac-simile di dichiarazione che il Comune potrebbe rilasciare alla farmacia interessata.

40. Il frigorifero può essere acquisito anche in sostituzione di quello presente ma obsoleto?

R. Sì.

41. Una farmacia che nel 2020 godeva dello sconto forfetario SSN, ma poi nel 2021 ha perso questa agevolazione per via del fatturato SSN, può partecipare al bando?

R: Il criterio di partecipazione al bando non ha nulla a che vedere con il fatturato SSN. Infatti, possono partecipare tutte le farmacie rurali sussidiate considerate tali secondo l'unico criterio della popolazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 221/1968.